



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - Catanzaro

CORTE DEI CONTI



0001088-22/04/2015-SC_CAL-T81-P

*Al Commissario Prefettizio
del Comune di
CUTRO (KR)*

Oggetto: *Art. 1, comma 166 e segg., legge 23 dicembre 2005 n.266 (Finanziaria 2006).*
Adempimenti organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali - Questionario e relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul RENDICONTO della gestione 2011-2012-2013.

Dall'esame dei questionari 2011-2012-2013, sono emerse problematiche di carattere finanziario - contabile che si ritengono rilevanti ai fini del conseguimento e/o mantenimento degli equilibri di bilancio, in merito alle quali è necessario far pervenire elementi di chiarimento e integrazione.

Domande preliminari

L'organo di Revisione al punto 3 delle domande preliminari del Questionario sul Rendiconto 2012 attesta che l'Ente, nel corso del 2012, ha effettuato l'acquisto di un pacchetto azionario della società aeroportuale S. Anna S.p.a per un numero di 10.000 azioni al costo unitario di 1 euro. Trattasi di società che negli anni precedenti presenta riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio.

Nello stesso anno l'Ente ha appostato una spesa per ricapitalizzazione per euro 40.000,00 senza aver preliminarmente acquisito il parere dell'Organo di controllo, che, in ogni caso, ha suggerito la cessione della partecipazione.

Anche nel 2013, dalla Relazione sul Rendiconto del Revisore e dai dati del Rendiconto, si rileva che l'Ente ha appostato nel titolo I della spesa – Oneri straordinari della gestione corrente – la



somma complessiva di euro 60.000,00, di cui euro 40.000,00 a titolo di ricapitalizzazione della società partecipata ed euro 20.000,00 a titolo di adesione al SIEG.

E' necessario che l'Ente fornisca chiarimenti in merito alle decisioni adottate, ad oggi, in ordine alla partecipazione di che trattasi.

Parametri accertamento ente strutturalmente deficitario

Dall'esame del Rendiconto 2011 si è rilevato il superamento di quattro parametri sui dieci previsti dal D.M. 24 settembre 2009, e precisamente:

- Parametro n. 2: Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi i valori dell'addizionale Irpef.

- Parametro n. 3: Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III.

- Parametro n. 4: Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

- Parametro n. 9: Esistenza al 31/12 di anticipazione di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Nell'anno 2012, la gestione dell'Ente ha comportato, invece, il superamento di due soli parametri di deficitarietà, precisamente il n. 3 e il n. 4. Tuttavia per il medesimo esercizio si rileva la presenza di debiti fuori bilancio pari al 4.52% delle entrate correnti, sinonimo di evidente criticità della gestione, pur non rappresentando di per sé violazione del correlato parametro di deficitarietà.

Infine, nell'anno 2013 si rileva ancora una volta il superamento di n. 4 parametri su 10, e precisamente: il n. 2, il n. 3, il n. 4 e il n. 10, nonché ancora la presenza di consistenti debiti fuori bilancio, pari al 4,22% delle entrate correnti.

E' di tutta evidenza come ricorra nel triennio considerato la grave criticità della gestione dei residui, sia attivi che passivi, anche di remota provenienza, unitamente alla reiterata presenza di debiti fuori bilancio. Sul punto, dunque, l'Ente dovrà riferire in ordine alle misure strutturali di salvaguardia che siano state adottate, anche in relazione agli adempimenti che dovranno essere adottati in ossequio alle disposizioni di cui al DLgvo 118/2011.



Sezione Seconda

Risultati della gestione di competenza

Verifica equilibri di parte corrente e in conto capitale

Il Comune di Cutro consegue negli anni 2011, 2012 e 2013 risultati di gestione positivi (rispettivamente pari ad €. 1.231.126, € 1.576.907,95, € 431.996,90). Tuttavia, dall'analisi dei relativi questionari e rendiconti sono emersi diffusi elementi di criticità.

Nel precisare che già con riferimento all'esercizio 2010 questa Sezione con la deliberazione n. 104/2012 aveva rilevato diffuse criticità, si precisa ora che le misure correttive asseritamente programmate dal Consiglio Comunale (con la deliberazione n. 15 del 13/09/2012), non hanno sortito i previsti miglioramenti gestionali.

Infatti, anche nel triennio 2011, 2012 e 2013 dall'esame dei dati contabili sono emerse situazioni di particolare problematicità che si possono così riepilogare:

- scarsa riscossione dei residui attivi, evidenziata soprattutto dall'analisi dei flussi di cassa atteso che le riscossioni in conto residui, rispetto agli accertamenti, hanno concretizzato nel 2011 il 31.29%, nel 2012 il 31.94% e nel 2013 il 26,89 %.
- presenza nel triennio 2011/ 2013 di una cospicua entrata accertata nel titolo III per "Trasferimenti per Produzione di Energia", pari ad €. 1.200.000 in conto competenza nel 2011; ad € 3.629.457,95 in conto competenza ed € 1.615.294,24 in conto residui per il 2012; ad € 1.500.000,00 in conto competenza per il 2013. E' necessario che l'Ente fornisca chiarimenti in ordine alla propria effettiva disponibilità dell'intera entrata, precisando dunque se trattasi di entrata consolidata, attesa soprattutto la rilevante incidenza della stessa sugli equilibri di ciascun bilancio di esercizio considerato. Sul punto occorrerà, altresì, motivare la sensibile variazione degli accertamenti rilevati per la predetta entrata;
- l'esistenza, in tutto il triennio, di avanzo di amministrazione interamente libero, senza cioè alcuna ripartizione tra fondi vincolati, fondo svalutazione crediti, e per spese in conto capitale;
- riconoscimento, nel triennio 2011/2013, di debiti fuori bilancio rispettivamente per € 66.217,00 (2011), € 522.864,53 (2012) ed € 425.577,79 (2013)



Ancora, la situazione di criticità risulta ancor più confermata dalle risultanze gestorie di alcune significative poste di bilancio (tributarie ed extratributarie), quali risultano dalle scritture contabili 2011/2013 relativamente a:

>**ICI/IMU**: la riscossione di competenza nel triennio 2011/2013 si è attestata mediamente al 65% ca. dei rispettivi accertamenti; quella in conto residui, invece, si è attestata, sempre nel triennio di riferimento mediamente al 59% ca.

>**TARSU**, laddove i valori di realizzazione, in conto residui e competenza, nel triennio 2011/2013 hanno registrato il seguente andamento:

TARSU	riscossioni c/competenza	riscossioni c/residui	% su accertamenti competenza	% su accertamenti residui
2011	-	819.634,79	-	25,18
2012	-	789.242,29	-	19,60
2013	383.834,58	793.259,70	30,30	23,20

E' evidente che l'entrata propria in esame, nel biennio 2011/2012, non è stata assolutamente realizzata nella gestione di competenza, senza, peraltro, ulteriori significativi miglioramenti nella riscossione in conto residui, atteso che quest'ultima si è attestata mediamente al 23% ca. degli omologhi accertamenti.

> **PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**: i valori di realizzazione, in conto residui e competenza, nel triennio 2011/2013 hanno registrato il seguente andamento:

SERVIZIO IDRICO	riscossioni c/competenza	riscossioni c/residui	% su accertamenti competenza	% su accertamenti residui
2011	-	184.948,00	-	5,86
2012	-	500.854,92	-	11,20
2013	-	598.086,97	-	12,27

La situazione registrata nella gestione dell'entrata di che trattasi è ancor più critica, in quanto è emerso che non si è realizzata alcuna riscossione in conto competenza ed una carente realizzazione in conto residui, attestata nel triennio 2011/2013 mediamente al 10% ca. degli omologhi accertamenti.

Tutto quanto precede, oltre a confermare il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà relativi alla gestione in conto competenza e residuale attiva, per come già rilevato nella parte che precede, rappresenta l'evidente incapacità dell'Ente di realizzare le risorse proprie, ovvero



di effettuare con attendibilità la stima delle proprie entrate. Tale comportamento relativamente alle entrate tributarie può concretizzare anche situazioni foriere di danno all'erario, mentre, per quelle extratributarie, può comportare, in assenza di riscossioni, il mancato pagamento delle connesse obbligazioni e, conseguentemente, la mancata erogazione, da parte dei gestori, dei servizi essenziali e a domanda individuale. Non senza sottacere che la carente riscossione, per come sin qui esposta, ha determinato la decisione dell'Ente di sanare le proprie esistenti, ma sommerse, tensioni di cassa, ricorrendo all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 che, indubbiamente, avrebbe potuto incidere meno sull'indebitamento globale dell'Ente medesimo, ove lo stesso avesse provveduto con tempestività all'acquisizione delle proprie risorse.

Quanto poi all'effettivo conseguimento degli equilibri di bilancio, la Sezione evidenzia sin d'ora che l'asserito risultato positivo della gestione di parte corrente 2013 (€ 320.617,46) risulta non sufficiente per garantire il fondo svalutazione crediti: sul punto si rinvia all'esame relativo al risultato di amministrazione, che segue.

Concludendo sugli equilibri di bilancio, la Sezione evidenzia una ulteriore criticità emersa nella gestione del biennio 2012/2013, atteso che le scritture contabili dell'Ente riportano significative eliminazioni di residui attivi.

In particolare, nel 2013:

- per un importo pari ad €. 137.856,51 relativo ad entrate ICI accertate nella competenza dell'esercizio 2011;
- per un importo pari ad € 270.000 relativo ad entrate TARSU-anni precedenti accertate nella competenza dell'esercizio 2011;
- per un importo pari ad € 202.593,28 relativo ad entrate Fondo sperimentale di riequilibrio accertate nella competenza dell'esercizio 2011;
- per un importo pari ad € 42.000 relativo ad entrate varie di parte corrente, sempre accertate nella competenza dell'esercizio 2011.

Sul punto si evidenzia che tutti i suddetti importi, nell'esercizio di accertamento di competenza (2011), hanno determinato il rispetto dell'obiettivo finanziario del Patto di stabilità. Infatti, proprio nel 2011 il differenziale tra obiettivo programmatico e saldo finanziario conseguito è stato pari a 138 migliaia di euro. Peraltro l'entità degli omologhi residui passivi di competenza 2011 eliminati è stato di importo notevolmente inferiore, e pari da €. 46.206,27.



Inoltre, le eliminazioni indicate evidenziano, peraltro, negli anni la ricorrente iscrizione sovrastimata delle entrate di che trattasi operata negli anni dal Comune, che, oltre a concretizzare la violazione dell'art. 151 T.U.E.L., potrebbe rappresentare un comportamento elusivo delle prescrizioni sul Patto, atteso che l'Ente accerta entrate correnti superiori alle proprie capacità di realizzazione, rispetta gli obiettivi programmatici annuali del PSI, per poi eliminare per "insussistenza" (rectius: "per sgravi") le medesime entrate correnti tra i residui negli esercizi successivi. L'eliminazione per sgravi è intervenuta infatti nell'esercizio 2013, anche con riferimento a residui attivi remoti ante 2009, e per un importo pari ad € 756.658.

L'Ente dovrà, pertanto, fornire dettagliati chiarimenti sul punto.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo.

L'ente nel triennio 2011/2013 ha applicato agli equilibri di bilancio entrate aventi carattere non ripetitivo (nell'anno 2011 € 516.394,00; nell'anno 2012 € 104.241,00 e nell'anno 2013 € 104.637,00) che, tuttavia, per come emerge dai documenti contabili, sarebbero state destinate al finanziamento della spesa corrente.

Ed infatti:

- per l'anno 2011 le entrate straordinarie, previste per un importo pari ad € 516.394,00, hanno finanziato spese straordinarie per soli € 234.388,00; conseguentemente si ritiene che la restante parte, pari ad € 282.006,00, sia stata utilizzata per sostenere la spesa corrente consolidata. Inoltre, sempre per l'esercizio all'esame, si rileva che le entrate di che trattasi sono costituite da recupero evasione tributaria per € 270.000,00 (riscosse solo per € 700), dichiarate insussistenti nel 2013 ed eliminate dalle scritture contabili.
- per il biennio 2012/2013 le entrate straordinarie sono di importo inferiore rispetto alle spese da finanziare, in gran parte non specificate analiticamente, rubricate "introiti e rimborsi diversi", in ordine alle quali l'Ente dovrà riferire.

E' di tutta evidenza come tutte le suddette entrate straordinarie hanno influenzato in maniera rilevante gli equilibri di bilancio, potendo produrre, in caso di insussistenza e/o incapienza, squilibri strutturali irreversibili. E' necessario, dunque, che l'Ente proceda ad un'attenta verifica delle suddette previsioni garantendo il rispetto dell'art. 179 del TUEL e comunichi le procedure adottate per accelerare e garantire la riscossione di dette somme, dimostrando, ove ricorra, il miglioramento della capacità di riscossione delle stesse. L'Ente, in particolare, dovrà



motivare l'utilizzo delle entrate di che trattasi, nell'esercizio 2013, per il finanziamento di "contributi straordinari personale dipendente" (pari ad €. 59.103), specificandone la natura.

Da ultimo si richiama qui quanto già riferito nella parte che precede, relativa agli equilibri di bilancio, in ordine all'entrata extratributaria denominata "Trasferimenti per Produzione di Energia", accertata nel triennio 2011/2013 per importi significativi ma annualmente sempre diversi (€. 1.200.000,00 in conto competenza nel 2011; ad € 3.629.457,95 in conto competenza 2012 ed € 1.500.000,00 in conto competenza per il 2013). Tale tipologia di entrata, ove non diversamente chiarito dall'Ente, rappresenterebbe una entrata di carattere non ripetitivo da destinare, dunque, al finanziamento di spese di eguale natura. Si chiedono chiarimenti al riguardo, attesa peraltro la scarsa realizzazione della risorsa *de qua* in ciascun esercizio di competenza del triennio considerato.

Risultato di amministrazione

Il Comune di Cutro nel triennio 2011/2013 ha conseguito risultati di amministrazione positivi (rispettivamente pari ad €. 184.735,12 nel 2011; €. 2.346.509,1 nel 2012; € 2.040.458,89 nel 2013) che risultano, in tutte e tre gli esercizi, costituiti interamente da fondi non vincolati. Sul punto la Sezione eccepisce che il Comune, nel biennio 2012/2013, non ha costituito alcun vincolo sul risultato di amministrazione neppure a titolo di accantonamento per il fondo svalutazione crediti, ancorché lo stesso fosse stato opportunamente costituito in fase previsionale. Ed infatti:

- nel 2012 l'Ente ha previsto nel bilancio del medesimo esercizio un importo pari ad € 401.000,00 calcolato in rapporto alla massa residuale attiva corrente vetusta (titoli I e III ante 2007);
- nel 2013 l'Ente ha previsto nel bilancio del medesimo esercizio un importo pari ad € 375.000,00, a fronte di una occorrenza pari ad € 489.000,00 ca., calcolata in rapporto alla massa residuale attiva corrente vetusta (titoli I e III ante 2008). La Sezione sul punto rileva l'evidente sottostima del fondo svalutazione nell'importo costituito dall'Ente. Ed ancora, il risultato della gestione di parte corrente dell'esercizio 2013, pari ad €. 320.617,46, risulta quindi incapiente sia rispetto al fondo svalutazione crediti erroneamente iscritto in bilancio dall'Ente (sottostimato), ma ancor di più rispetto a quello che avrebbe dovuto essere correttamente contabilizzato in relazione alla consistenza dei residui vetusti ante 2008.

Si chiede di fornire i necessari chiarimenti.



Risultato di cassa

Il Comune di Cutro nell'anno 2011 ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per l'importo di € 1.805.432,85, interamente restituita nell'esercizio successivo, per come si ricava dai documenti contabili (nonché dai dati pubblicati sul SIRTEL e sul sito del Ministero interno-Finanza locale), sebbene dai questionari 2012 e 2013 risulti invece una anticipazione non restituita alla fine dell'esercizio 2011 pari ad € 588.352,00.

Ancora, nell'anno 2012, nel quadro 1.6.2.b) del Questionario sul Rendiconto, l'Organo di revisione ha attestato che l'Ente avrebbe fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per l'importo di €. 987.500,00. Tuttavia dalle scritture contabili (nonché dai dati pubblicati sul SIRTEL e sul sito del Ministero interno-Finanza locale) non si rinviene alcuna appostazione riferita alla suddetta anticipazione di cassa.

Si chiedono chiarimenti.

Inoltre, da un riscontro effettuato sul sistema telematico "SIOPE", emerge, che l'Ente nel biennio 2011/2012 ha incassi e pagamenti da regolarizzare, per come di seguito riportato:

ESERCIZIO 2011

- Al codice gestionale 9998 "incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal tesoriere)" viene riportato l'importo di €. 9.480.532,19;
- Al codice gestionale 9998 "pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal tesoriere)" viene riportato l'importo di €. 7.656.716,19;

ESERCIZIO 2012

- Al codice gestionale 9998 "incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal tesoriere)" viene riportato l'importo di €. 8.922.158,09;
- Al codice gestionale 9998 "pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa (pagamenti codificati dal tesoriere)" viene riportato il medesimo importo di €. 8.922.158,09;

Dai suddetti codici sembrerebbe emergere, dunque, una gestione di cassa, di significativa entità, non riportata in bilancio tra le appostazioni contabili relative all'anticipazione di



tesoreria (titolo V entrate e titolo III spesa). L'Ente, pertanto, dovrà fornire opportuni chiarimenti in ordine all'effettiva entità dell'anticipazione di tesoreria attivata nel biennio 2011/2012, producendo altresì apposita attestazione redatta dal responsabile dell'Area finanziaria e dall'Organo di revisione nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni di controllo contabile finanziario (e con il debito ausilio del Tesoriere comunale).

Quanto poi alla gestione delle entrate a specifica destinazione del triennio 2011/2013, rappresentata nel prospetto 1.6.2 del questionario 2013, la Sezione rileva che nel biennio 2011/2012 non sarebbero refluite risorse vincolate nelle disponibilità di cassa; la consistenza finale delle entrate a specifica destinazione, confluite nella cassa vincolata al 31.12.2013, sarebbe invece pari ad € 1.062.652,00.

Tuttavia, esaminando i dati contabili del triennio 2011/2013, emerge per ciascun esercizio un notevole scostamento tra i residui passivi in conto capitale (Titolo II) ed i correlati residui attivi (Titoli IV e V); circostanza che, in considerazione della consistenza di cassa dei rispettivi esercizi, evidenzia l'insufficienza dell'annuale fondo cassa e, nel contempo, disvelerebbe l'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, non ricostituiti alla fine di ciascun esercizio.

Infatti:

- anno 2011: residui attivi titoli IV e V per €. 6.361.024,00; residui passivi titolo II per € 8.417.926,00, con una differenza pari ad € 2.056.902,00 (fondo cassa: € zero, unitamente ad uno scoperto per mancata restituzione dell'anticipazione di Tesoreria, al 31.12.2011, per €. 1.805.432,85);
- anno 2012: residui attivi titolo IV e V per € 4.806.426,66; residui passivi titolo II per € 6.256.359,68, con una differenza pari ad € 1.449.931,02 (fondo cassa: € 860.978,85);
- anno 2013: residui attivi titolo IV e V per € 4.260.754,00; residui passivi titolo II per € 6.324.292,03, con una differenza pari ad € 2.063.538,02 (fondo cassa: € 1.837.324,11).

E' necessario che, anche in questo caso, il responsabile dell'Area finanziaria e l'Organo di revisione nell'ambito delle proprie prerogative e funzioni di controllo contabile finanziario, con il debito ausilio del Tesoriere comunale, effettui, per ogni annualità, una analitica ricostruzione dei fondi vincolati, sia di parte corrente che in conto capitale, attestandone l'ammontare iniziale degli stessi, la



quota parte utilizzata per impieghi di parte corrente e, ove intervenuta, l'entità della ricostituzione degli stessi al 31/12 di ogni annualità.

Gestione dei residui

Per l'Ente la gestione dei residui rappresenta una delle criticità più rilevanti, siccome peraltro già evidenziato nel corso degli esercizi precedenti già da questa Sezione.

Negli anni 2011 e 2012 si rileva una scarsa movimentazione dei residui attivi vetusti (cioè quelli di provenienza ultra quinquennale) dei titoli I e III dell'entrata, la cui percentuale di concretizzazione è stata, nel totale, di appena il 10,31 % nel 2011 e del 23,84% nel 2012 . Anche la movimentazione dei residui attivi remoti iscritti a ruolo è stata bassissima. Infatti per l'anno 2011 risulta riscosso lo 0,81% della somma iscritta ruolo (€ 8.578,00 su € 1.057.016,00), mentre nel 2012 tale percentuale passa al 7.79% (€ 110.560,00 su € 1.418.048,00).

Nell'anno 2013 rimane pressoché invariata (23% ca.) la realizzazione dei residui attivi remoti di parte corrente rimasti da riscuotere al 31.12.2012; l'incidenza dei residui attivi vetusti di parte corrente ante 2009 è pari al 15% ca. degli omologhi residui attivi al 31.12.2012, in luogo delle percentuali di incidenza registrate negli esercizi precedenti (pari al 26% ca. nel 2011 e al 25% nel 2012).

Quanto poi alla natura dei residui attivi, si rileva la scarsa riscossione nel triennio 2011/2013 soprattutto delle entrate proprie, tributarie ed extratributarie (in particolare Tarsu, Proventi Acquedotto, canone depurazione).

In particolare l'incidenza dei residui TARSU e Proventi acquedotto, sui residui finali Tit. I e III del triennio 2011/2013, si è attestata per come di seguito sinteticamente riportato (dati da scritture contabili 2011/2013 dell'Ente):

	TARSU/ TIT. I (%)	SERVIZIO IDRICO/ TIT. III (%)
2011	87,24	72,78
2012	78,18	97,43
2013	76,21	87,72



Da quanto sopra esposto emerge con evidenza la carente realizzazione delle entrate di che trattasi, già evidenziata nella parte relativa agli equilibri, ed ora confermata anche nella gestione dei residui che risultano quasi interamente costituiti da mancate riscossioni TARSU (tit. II) e proventi acquedotto (tit. III).

Peraltro, come già evidenziato, dai questionari 2011 e 2013 emerge l'eliminazione di una consistente massa residuale attiva proprio relativa alla TARSU, imputata a sgravio dei ruoli già emessi e di provenienza rispettivamente ante 2007 (per € 502.089,00) e ante 2009 (per €. 756.658,00): l'Ente dovrà fornire dettagliata motivazione sulla legittimità sia del mantenimento degli stessi fino al 2011 e al 2013, nonché sui presupposti legittimanti il dichiarato sgravio, anche in relazione ai connessi profili di responsabilità erariale.

Quanto, infine, ai residui attivi vetusti di parte capitale (Titoli IV e V), nel 2013 l'incidenza sugli omologhi residui finali al 31.12.2012 è stata del 23,17% (nel 2011 era del 19,42%; nel 2012 era del 33,47%).

Sul punto si osserva, ancora, che dalle scritture contabili dell'Ente risulta effettuata, nel biennio 2012/2013, una significativa eliminazione dei residui passivi di parte corrente. Attesa la natura specifica degli stessi (riferiti, tra gli altri, anche a spese di carattere continuativo e consolidato, come quelle per il personale) si chiede di motivare la dichiarata insussistenza dei residui passivi intervenuta per €.665.732,12 nel 2012 (di cui €. 90.478,94 vincolati) e per €. 915.281,00 nel 2013 (di cui €. 8.535 vincolati). I chiarimenti richiesti assumono ancor più rilevanza atteso che l'Ente ha certificato i propri debiti al 31.12.2012 al fine di accedere all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013. Sul punto occorre che l'Ente dimostri di non aver eliminato residui passivi certificati ai fini predetti.

Per completezza di esposizione, si richiama qui quanto già rilevato al punto che precede relativo all'andamento della cassa, in ordine allo scostamento tra i residui passivi finali in conto capitale e gli omologhi residui attivi finali, pari al 48,43%. Tale discrasia si è rilevata anche con riferimento al biennio precedente (nel 2011 era del 32,34% e nel 2012 era del 30,17%).

Ancora, nei Questionari 2012 e 2013, l'Organo di revisione, al quadro rispettivamente 1.9.8 e 1.10.8 attesta l'esistenza di residui passivi in conto capitale non movimentati da oltre tre esercizi, per i quali non vi è stato l'affidamento dei lavori, in attesa di finanziamento. E' necessario che l'Ente fornisca i dovuti chiarimenti.



Ciò posto, si riconfermano ora le criticità riscontrate negli anni precedenti in ordine alla scarsa realizzazione delle entrate da parte dell'Ente, ulteriormente avvalorate dalla formazione di nuovi residui attivi dovuta alla persistente, scarsa realizzazione degli incassi complessivi. Tale criticità assume ancor più rilievo in considerazione degli adempimenti demandati all'Ente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgvo 118/2011, di immediata operatività in ordine al riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Considerata, poi, la rilevante influenza che esercita la gestione dei residui sugli equilibri finanziari, sulla disponibilità di cassa e sul risultato di amministrazione è necessario che l'Ente provveda a relazionare in merito, indicando gli interventi intrapresi, e trasmettendo la relativa documentazione.

Critica appare, infine, anche la condizione delle entrate da trasferimenti della Regione – Titolo IV (ctg. 3), laddove a fronte di accertamenti totali (c/competenza e c/residui):

- pari ad €. 4.738.310,80, per l'esercizio 2012, la realizzazione, in termini di cassa, è stata del 27%;

- pari ad €. 5.032.621,56, per l'esercizio 2013, la realizzazione è stata del 29% ca.

Dai rispettivi questionari, inoltre, è emerso che l'Ente non ha adottato le necessarie iniziative per il mantenimento e/o la reiscrizione, nel bilancio regionale e statale, dei residui passivi parenti correlati ai predetti residui attivi.

Da tutto quanto precede emerge, anche con riferimento alle entrate in esame, una palese difficoltà/incapacità dell'Ente nella realizzazione delle proprie risorse a disposizione, e la mancanza di un attento e puntuale monitoraggio delle riscossioni.

Recupero evasione tributaria

Dal prospetto 1.7.1 del questionario 2013 si rileva che l'Ente ha accertato entrate da recupero dell'evasione tributaria per € 270.700,00 unicamente nell'esercizio 2011, riscuotendone l'irrisoria somma di € 700,00. Posto, dunque, che nel biennio 2012/2013 non risultano ulteriori riscossioni in conto esercizio 2011, è necessario che l'Ente attesti il rispetto degli artt. 179 e 183 del Tuel e fornisca chiarimenti in merito indicando e trasmettendo gli atti che hanno determinato gli accertamenti, le date in cui sono stati prodotti e le azioni messe in atto per la riscossione. E' necessario altresì che l'Ente espresse relazioni in ordine all'inesistenza di altro recupero evasione tributaria.



Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Secondo quanto risulta dal Questionario, L'Ente nel 2013 ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo pari ad €. 851.155,58, di cui €. 425.577,79 di parte corrente. Tuttavia dalla Relazione del Revisore, emerge un debito pari a soli €. 425.577,79 (di cui €.382.708,25 per sentenze esecutive e €.42.869,54 per all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa). Nel complesso la consistenza di tali debiti, ha comunque superato il limite dell'1% delle entrate correnti, pur senza, tuttavia, concretizzare la violazione del correlato parametro di deficitarietà.

Per ciò che attiene al 2012, nella Relazione il Revisore dichiara che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, che invece sarebbero emersi solo dopo la chiusura dell'esercizio debiti fuori bilancio per un importo di € 522.864,53. Nel Questionario, invece, il Revisore ha certificato l'avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi senza impegno per il medesimo importo sopra indicato.

Con riferimento al 2011, infine, il Revisore ha attestato nella Relazione che sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di €. 94.520,00. Nel Questionario del medesimo esercizio, tuttavia, lo stesso Revisore ha attestato il riconoscimento di debiti fuori bilancio per soli €.66.217,00(riportato così anche nel questionario dell'esercizio successivo).

Si chiede, pertanto, preliminarmente di chiarire le discrasie rilevate in tutto il triennio tra i dati inseriti nei Questionari e i dati comunicati nelle singole Relazioni del Revisore.

Rilevata, peraltro, l'esistenza di debiti fuori bilancio anche negli anni 2009 e 2010 (rispettivamente pari a €.238.817,00 e €.157.087,00), l'Ente dovrà relazionare sulle motivazioni che hanno comportato la reiterata acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme giuscontabili che impongono la previa adozione di un provvedimento autorizzatorio munito di copertura finanziaria, per importi considerevolmente in aumento nell'ultimo triennio.

L'Ente dovrà inoltre relazionare sul contenzioso in essere in cui il Comune sia parte in causa, indicando l'entità delle eventuali passività potenziali; inoltre, occorre specificare se è stato costituito un adeguato fondo di garanzia proporzionato agli eventuali contenziosi in essere e alla portata degli eventuali debiti di che trattasi, al fine della salvaguardia degli equilibri presenti e futuri (atteso che la copertura finanziaria ed il conseguente impegno contabile vanno posti a carico dell'Ente sin dall'esercizio in cui avviene il riconoscimento e/o sui due esercizi successivi) ed in armonia con i principi di prudenza, completezza e veridicità del bilancio.



L'Ente dovrà quindi trasmettere le delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio dal 2009 al 2013, con la relativa documentazione allegata, comunicando e dimostrando, altresì, se siano stati effettuati i prescritti invii alla competente Procura presso la Corte dei Conti.

Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

Dai quadri dei questionari sul rendiconto 2011 e 2012 e dalla Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2013, si rileva che l'Ente non ha formalmente adottato le necessarie misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti per come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. L'Ente dovrà fornire i dovuti chiarimenti.

Inoltre, al quadro 1.13.5 del Questionario 2012 si rileva che l'Ente ha chiesto l'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. n. 35/2013 per un importo pari ad € 5.594.794,39, concessa e riscossa nel 2013 per l'importo di € 3.496.801,20.

Si chiede all'Ente di comunicare e documentare il suo analitico utilizzo, nonché le modalità di finanziamento della restante parte di debiti certificati e non coperti con l'anticipazione di liquidità di cui sopra, pari ad € 1.927.649,79.

Contenimento della spesa

Nel quadro 1.13 del Questionario sul Rendiconto 2011 si rileva che l'Ente ha violato il limite di spesa disposto dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi 12 e 14 del D.L. n. 78/2010 relativamente alle seguenti voci:

- Relazioni pubbliche, convegni, rappresentanze – limite previsto € 9.607,20 spesa sostenuta € 45.200,00.
- Missioni – limite previsto € 8.124,00, spesa sostenuta € 20.814,00

Inoltre l'Organo di revisione, nella Relazione sul medesimo Rendiconto, nell'elenco delle spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitive, accerta anche la somma di € 52.000,00 sotto la voce "Promozioni e manifestazioni".

Anche nel quadro 1.14 del Questionario sul Rendiconto 2012 viene riscontrata la medesima violazione di legge relativamente alle spese per "missioni": limite previsto € 8.214,00, spesa sostenuta € 14.387,91.



Quanto poi al rendiconto 2013, dal prospetto 1.15.1 risultano superati i limiti di spesa posti alle seguenti voci:

- Studi e consulenze: limite previsto € 30.500, spesa sostenuta € 42.870
- Relazioni pubbliche, convegni, rappresentanze – limite previsto € 9.607,20, spesa sostenuta € 12.178,00.
- Missioni – limite previsto € 8.214.00, spesa sostenuta € 10.505,00

Sempre dal questionario 2013 risulta (prospetto 1.15.4) che l'Ente avrebbe effettuato spese per manutenzione, noleggio autovetture e/o acquisto buoni taxi, in misura superiore al 50% della omologa spesa sostenuta nel 2011, violando il disposto di cui all'art. 5, co.2, del D.L. n. 95/2012, atteso che la spesa di che trattasi, sostenuta nel 2013 per un importo pari ad € 6.145, supera il limite di € 3.869,50 (50% della spesa del 2011). L'organo di revisione riferisce la ricorrenza di una deroga al predetto divieto per garantire i servizi di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e per i servizi di assistenza pubblica. Ciò posto, è necessario che l'Ente fornisca, anche documentalmente, opportuni chiarimenti in merito, comunicando nel contempo i provvedimenti adottati.

Patto di stabilità

Dall'analisi del quadro del questionario al rendiconto 2012 si rilevano delle contraddizioni nella compilazione dello stesso, atteso che risultano compilati i quadri 5.5 e 5.6 destinati agli enti che non hanno rispettato il patto, sebbene l'Ente abbia dichiarato il conseguito rispetto del saldo obiettivo nello stesso esercizio(cfr. precedente punto 5.4. del medesimo questionario).

L'Ente dovrà produrre a questa Sezione copia del prospetto della determinazione dell'obiettivo per il triennio 2011/2013 unitamente alla copia della certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi, come trasmessi al Ministero dell'Economia e Finanze.

Organismi partecipati

Dal questionario 2013 risulta che l'Organo di revisione non ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 6, co.4, del D.L. 95/2012 in ordine alla compilazione della nota informativa dei rapporti



debiti-crediti dell'ente con i soggetti partecipati. Si chiedono chiarimenti al riguardo soprattutto con riferimento alla obbligatorietà dell'adempimento incombente sull'organo di revisione.

Si rileva, altresì, che ad oggi non risulta trasmessa alla Sezione la delibera consiliare di adozione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di codesto Ente, ai sensi dell'art. 1, co. 611 e ss., della legge n. 190/2014.

Capacità di indebitamento dell'Ente

Dai prospetti relativi all'evoluzione dell'indebitamento dei questionario 2011/2013 risulta il seguente andamento:

dati da questionario	2011	2012	2013
residuo debito	7.206.070,00	7.086.086,00	6.941.235,00
nuovi prestiti	-	-	-
prestiti rimborsati	119.984,00	114.932,00	137.987,00
estinzioni anticipate	-	-	202.697,00
altre variazioni	-	81,00	-
totale fine anno	7.086.086,00	6.941.235,00	6.600.551,00

Dal sito di Finanza locale-Ministero interno, l'evoluzione dell'indebitamento 2011/20103 risulta così rappresentato:

dati da Finanza locale	2011	2012	2013
residuo debito	15.703.470,00	15.277.217,88	15.277.217,78
nuovi prestiti	975.082,00	565.462,30	3.496.801,20
prestiti rimborsati	628.992,00	144.932,00	340.000,00
estinzioni anticipate	-	-	-
altre variazioni	-	-	- 703.827,84
totale fine anno	15.277.217,88	15.277.217,78	17.730.191,14

In disparte il nuovo prestito registrato nel 2013 (imputabile all'anticipazione del D.l. 35/2013, correttamente non rilevato al fine della rappresentazione ora all'esame), si chiede di motivare e documentare la rilevata discordanza, anche con riferimento alle correlate iscrizioni patrimoniali e alle risultanze dei codici SIOPE del medesimo periodo.



Spese per il personale

Nel questionario 2013 la spesa del personale, pari ad € 3.013.660 al netto delle componenti escluse, rispetta i criteri di cui all'art. 1, co. 557, della Legge finanziaria del 2007, atteso che risulta inferiore a quella sostenuta nell'esercizio precedente, pari per l'appunto ad € 3.229.984.

Tuttavia, dal confronto dei questionari del biennio 2011/2012, agli atti della Sezione, emerge una discrasia tra i dati comunicati negli anni dal revisore (compresi quelli riportati nelle relative relazioni ai rendiconti degli esercizi considerati), suscettibile di inficiare il dichiarato rispetto del limite normativamente previsto.

Infatti:

- Nel questionario 2011, la spesa del personale, al netto delle componenti escluse (€ 802.129) è pari ad € 2.716.088;
- Nel questionario 2012, la spesa del 2011 risulta, invece, superiore e pari precisamente ad € 3.248.389, atteso che ora le componenti escluse ammontano ad € 288.129, anziché € 802.129

Conseguentemente, anche la spesa sostenuta nel 2013, quale risulta dal questionario del medesimo esercizio (€ 3.013.660,00) non rispetta il criterio soprarichiamato dell'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, in quanto sebbene inferiore alla spesa sostenuta nel 2012 (riportata nel questionario 2013 in € 3.229.984,00), si parametra comunque ad un valore non correttamente calcolato.

L'ente, dunque, dovrà produrre analitica dimostrazione della corretta spesa del personale sostenuta nel triennio 2011/2013, riferendo con precisione e coerenza in particolare le componenti portate in detrazione dalla spesa complessiva.

Inoltre, il Comune dovrà fornire informazioni in ordine alle seguenti voci di spesa:

- spese per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui occorre riferire in ordine alla natura e decorrenze;
- somme portate in detrazione per personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso, di cui occorre indicare il numero e la decorrenza;
- somme portate in detrazione per personale appartenente alle categorie protette di cui occorre indicare numero, qualifica e percentuali di impiego.



Le precisazioni che precedono dovranno riferirsi anche a quanto riportato nel prospetto 6.1 del questionario 2013, ove risulta la consistenza del personale dell'ente nel biennio 2012/2013. In quella sede, infatti, emerge l'assenza di alcun dirigente a tempo determinato ex art. 110,col. TUEL (a fronte di una spesa certificata per il 2012 di € 75.038) e la presenza di analogo incarico ex art. 1, co.2, TUEL nel 2012 (spesa sostenuta: € zero).

Infine nel questionario 2013, prospetto 6.7 e segg. il revisore ha dichiarato che l'Ente non ha provveduto alla verifica del fabbisogno di personale e conseguente rideterminazione della pianta organica (ex art. 6,co. 1, Dlgo n. 165/2001), in uno alla mancata ricognizione della consistenza del personale per la verifica della sussistenza di soprannumero ed eccedenze (ex art. 33, col. citato Dlgo n. 165/2001). L'Ente dovrà motivare la mancata attuazione delle predette procedure.

Contrattazione integrativa.

Dai questionari del triennio 2011/2013 si rileva che il fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito. Sul punto occorre indicare se è stata assolta la prescritta trasmissione all'Aran del contratto, con indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Inoltre si rileva sin d'ora che sempre dai predetti questionari non risulta effettuata da parte dell'organo di revisione l'obbligatoria verifica di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio prevista dall'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001, su cui l'Ente dovrà anche riferire.

Inoltre si rileva che nel fondo 2011 le risorse variabili previste per un importo pari ad €. 17.281 (cfr. questionario 2013, prospetto 7.1.2) non sono state correlate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti, siccome invece previsto dall'art. 15, co.5, del CCNL del 1999.

Verifiche Conto del Patrimonio

Il Revisore dei Conti nel prospetto 9 (e segg.) del questionario 2013 attesta che l'Ente alla chiusura dell'esercizio non è dotato di inventari aggiornati sulla effettiva consistenza del patrimonio, atteso che l'ultimo aggiornamento risale all'anno 2011. Posto che tale inadempienza è stata determinata dal mancato censimento della maggior parte dei beni



immobili (procedura avviata nel 2013), la Sezione precisa che l'assenza di inventari aggiornati inficia l'attendibilità del Conto del Patrimonio.

Infatti, dal conto del patrimonio (dati SIRTEL) dell'Ente rilevano in particolare le seguenti discrasie:

- mancata conciliazione dell'importo dei crediti (€ 18.041.953,47) con il totale dei residui attivi al 31.12.2013, riportato nelle scritture contabili (€ 15.581.233,57);
- debiti di finanziamento: la consistenza finale riportata nel conto del patrimonio 2013 in € 10.165.449,10, non corrisponde a quella riportata nel questionario del medesimo esercizio al prospetto 3.3 relativo all'evoluzione dell'indebitamento, da cui si rileva una consistenza debitoria finale per mutui pari ad € 6.600.551;
- debiti di funzionamento: la consistenza finale riportata nel conto del patrimonio 2013 in € 3.679.779,78, non corrisponde alla consistenza finale dei residui passivi correnti (tit.I spesa) pari ad € 5.162.600,84;
- conti d'ordine: la consistenza finale riportata nel conto del patrimonio 2013 in € 7.540.194,97, non corrisponde alla consistenza finale dei residui passivi di parte capitale (tit.II spesa) pari ad € 6.324.292,02;
- netto patrimoniale: la differenza tra la consistenza iniziale e finale riportata nel conto del patrimonio 2013, pari ad € -154.716,78 non corrisponde al risultato economico di esercizio 2013 pari ad € -177.442,16.

La nota contenente gli elementi di chiarimento, completa di tutti gli eventuali allegati, dovrà pervenire, a mezzo posta o fax, entro il termine di giorni venti (20) dal ricevimento della presente.

Si comunica che il funzionario incaricato della presente istruttoria è la dr. Elena Russo, tel. 0961/893511.

Il Magistrato Istruttore

Dr. Michela MUTI
Michela Muti

